

AVVISO

TAX REFUND - ISTRUZIONI OPERATIVE **ARTICOLO 1, COMMA 934, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.**

Roma, 26 giugno 2026 –In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dalla Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9969 del 5 maggio 2026, adottata previo concerto dell'Agenzia delle entrate in conformità alla medesima disposizione normativa, si comunicano le seguenti modalità operative ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, di importo complessivo superiore a 70 euro, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione da viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea.

Preliminarmente, si rappresenta che la procedura in argomento si affianca alla funzionalità già resa disponibile agli acquirenti mediante l'App Tax Refund, pubblicata sugli store digitali di riferimento, che permette la consultazione diretta - e in modalità unica - a cura del viaggiatore domiciliato o residente al di fuori dell'Unione europea di tutte le fatture cd. tax free emesse nei confronti del medesimo soggetto, nonché la presentazione delle relative richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, secondo i limiti di legge, indipendentemente dall'operatore incaricato dell'erogazione del servizio.

Gli operatori che esercitano l'attività di intermediazione sui sistemi Otello 2.0, e che intendono aderire all'ulteriore modello di validazione unica sono tenuti a presentare apposita istanza, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e rappresentanza risultanti dall'ordinamento interno dell'organizzazione aziendale o da specifico atto di conferimento.

L'istanza dovrà indicare la denominazione (o ragione sociale) e la partita IVA degli altri intermediari con i quali sia stato previamente concluso un accordo di mutua validazione ai fini dell'adesione alla procedura disciplinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'istanza medesima dovrà essere presentata autonomamente da ciascun operatore interessato, al fine di consentire l'abilitazione delle funzionalità informatiche sul sistema Otello 2.0 necessarie alla consultazione delle fatture emesse da soggetti non appartenenti alla propria rete commerciale. L'istanza dovrà, altresì, essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente, attestante che l'operatore richiedente e i cedenti aderenti alla procedura hanno adeguatamente integrato le informative e le relative richieste al trattamento dei dati personali rese agli interessati, prevedendo espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento dei dati relativi alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della gestione operativa delle fatture riferite ad altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, e per esigenze di sicurezza, tracciabilità e riconducibilità delle operazioni materiali e giuridiche connesse al procedimento di rimborso dell'IVA, l'operatore dovrà indicare nell'apposita procedura informatica prevista sul sistema Otello 2.0 il codice identificativo della richiesta associata alla fattura oggetto di lavorazione.

Tale requisito è volto a garantire che l'accesso ai dati e le conseguenti attività di gestione della pratica siano effettuati esclusivamente da soggetti previamente individuati dal viaggiatore interessato, assicurando la piena tracciabilità delle operazioni svolte e la corretta imputazione delle responsabilità derivanti dalla gestione del rimborso ai sensi della normativa vigente.